



# COMUNE DI STIMIGLIANO

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 30 DEL 16-06-2023

---

**OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO TEMPORANEO A TUTTI I VEICOLI E A TUTTI I PEDONI IN VIA FRANCESCO EUSEPI FRONTE CIVICO 40 DAL GIORNO 16 GIUGNO 2023 E FINO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'AREA IN OGGETTO**

---

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di giugno, il Sindaco Gilardi Franco

### ORDINA

**VISTO** il pericolo di caduta sassi a causa di infiltrazioni d'acqua in via Francesco Eusepi

**CONSIDERATO** pertanto di disporre l'istituzione del divieto di sosta e di transito temporaneo a tutti i veicoli e a tutti i pedoni in Via Francesco Eusepi fronte civico 40 dal giorno 16 Giugno 2023 e fino all'intervento di ripristino dell'area in oggetto;

**RITENUTO** necessario dover provvedere a limitare la sosta nella suddetta area per garantire la pubblica e privata incolumità;

**VISTO** il D. Lgs del 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 7 del D. Lgs. N° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm. ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992n. 496;

### ORDINA

**IL DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO TEMPORANEO A TUTTI I VEICOLI E A TUTTI I PEDONI IN VIA FRANCESCO EUSEPI FRONTE CIVICO 40 DAL GIORNO 16 GIUGNO 2023 E FINO ALL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELL'AREA IN OGGETTO;**

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 la presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Stimigliano, consultabile sul sito web istituzionale;

Ai sensi dell'art. 38 comma 2 D. Lgs. N° 285 del 30 Aprile 1992 n. 285 gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di installazione di appositi segnali stradali e/o transenne;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge;

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 Marzo 1865 n. 2248 (all.E) e dell'art. 4 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

**Ai contravventori delle suddette disposizioni, ove ne ricorra la necessità, oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, sarà applicata anche la sanzione accessoria della rimozione del veicolo.**

*Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza la Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs 30 Aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada).*

Letto e sottoscritto a norma di legge.



**IL SINDACO**  
Dott. Franco Gilardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa